

Il mondo associativo e le recenti novità fiscali

Trento, 25 Ottobre 2022

Associazioni sportive dilettantistiche
Il nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche
(D.lgs 39/2021)

Dal 31 agosto 2022 è entrato in vigore il **Registro nazionale delle Associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD)**.



Il nuovo Registro delle attività sportive dilettantistiche **sostituisce** quello precedentemente istituito e gestito dal CONI.

Associazioni sportive dilettantistiche Il nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche (D.lgs 39/2021)

Nel nuovo Registro istituito presso il Dipartimento dello Sport trovano collocazione tutti gli enti che intendono assumere la natura dilettantistica ai fini sportivi e pertanto **dovranno essere iscritte tutte le Associazioni e Società sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa.**



L'iscrizione è la condizione necessaria per accedere ai benefici fiscali ed ai contributi pubblici statali in materia di sport.

Il nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche : modalità operative (Art.17 bis D.lgs 39/2021- Art.10 D.L.73/2021)

Modalità operative

L'accesso alla consultazione del Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche è telematica e si effettua dall' indirizzo web **<https://registro.sportosalute.eu>**.

Sul sito web sono presenti due distinte sezioni:

- **una sezione accessibile da tutti coloro che intendono consultare i dati generali** delle ASD/SSD iscritte;
- **una sezione che contiene ulteriori dati , la cui consultazione è riservata all'Organismo sportivo di affiliazione e alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte.** A tale sezione è possibile accedere solo previa registrazione, con attribuzione di username e password.

Il nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche : modalità operative (Art.17 bis D.lgs 39/2021- Art.10 D.L.73/2021)

Per gli Enti già iscritti il passaggio al nuovo registro è automatico e avviene per trasmigrazione.

Si precisa che è compito delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva adempiere a tale onere per conto dei propri affiliati. I suddetti organismi dovranno:

- accertare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- monitorare l'attività svolta dagli affiliati segnalando eventuali comportamenti non conformi.

Inquadramento dei lavoratori sportivi (D.lgs 36/2021)

Sono state introdotte diverse novità in relazione all'inquadramento del lavoratore sportivo con decorrenza 1 gennaio 2023 ed in particolare:

- **l'abrogazione della parte dell'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR**, riguardante le indennità, i rimborsi, i premi e i compensi erogati dagli enti sportivi dilettantistici **a fronte delle c.d. "prestazioni sportive dilettantistiche"**;
- **l'introduzione della figura del "volontario sportivo"** (che sostituisce quella degli "sportivi amatoriali" di cui all'art. 29 del DLgs. 36/2021);
- **l'abrogazione della possibilità per il lavoratore sportivo di essere oggetto di prestazioni occasionali** secondo la disciplina di cui all'art. 54-bis del DL 50/2017;

Inquadramento dei lavoratori sportivi (D.lgs 36/2021)

- **la presunzione di lavoro autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa se:**
 - **le prestazioni, pur avendo carattere continuativo, hanno una durata non superiore alle 18 ore settimanali**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
 - **risultino coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, nel rispetto dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva;**
- **l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali per la parte eccedente l'importo di euro 5.000,00 del compenso erogato;**
- **la riduzione della contribuzione nel limite del 50% dell'imponibile fino al 31.12.2027 per i lavoratori autonomi ed i co.co.co..**

Inquadramento dei lavoratori sportivi (D.lgs 36/2021)

Il nuovo trattamento tributario e previdenziale sarà correlato ai compensi erogati come di seguito dettagliato:

Compensi	IRPEF	Contrib. Prev.
fino a 5000	NO	NO
oltre i 5000 e fino a 15.000	NO	SI sulla parte eccedente i 5.000
Oltre i 15.000	SI sulla parte eccedente i 15.000 secondo le ordinarie aliquote fiscali	SI

Inquadramento dei lavoratori sportivi (D.lgs 36/2021)

Aliquote contributive

Tipologia di rapporto	Aliq.prev.	Aliquote ass.	A carico del datore di lavoro	A carico lavoratore
Lavoratore subordinato	33%	5,17%	23,81%+5,17%	9,19%
Co.co.co	25%	2,03%	2/3	1/3
Lavoratori autonomi	25%	1,23%	4% (add.volontario)	
Lavoratori sportivi iscritti presso altre forme obbligatorie	24%		Co.co.co 2/3 -se lavoro autonomo 4%	co.co.co 1/3

Contributo per le sponsorizzazioni sportive

L'articolo 17 bis della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 "Legge provinciale sullo sport 2016 ha previsto:

- **un contributo concesso a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali residenti in provincia di Trento che investono in campagne pubblicitarie** a favore di associazioni e società sportive professionistiche e/o dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, operanti nel settore dell'attività dilettantistica, con sede in provincia di Trento e che svolgono attività sportiva giovanile con continuità sul territorio provinciale;
- **il contributo è concesso nella misura del 50% dell'investimento, entro il limite massimo di 5.000 euro e non è cumulabile con altre agevolazioni concesse per il medesimo oggetto in base a disposizioni provinciali, statali o europee; l'investimento non deve in ogni caso essere inferiore a 4.000 euro;**
- se le risorse disponibili non sono sufficienti al finanziamento di tutte le domande ammissibili si procede alla ripartizione proporzionale tra tutti i beneficiari.

Contributo per le sponsorizzazioni sportive

La domanda di concessione e liquidazione del contributo deve essere presentata dal 1° al 31 maggio di ogni anno e riferirsi all'investimento effettuato nell'anno antecedente la presentazione della domanda.



Deroga: **nel 2022 la domanda deve essere presentata dal 1° al 31 ottobre e riferirsi all'investimento effettuato nel 2021.**

Associazioni Sportive dilettantistiche: Entrate esenti Iva (art.5 co.15-quater D.L. 146/2020)

A decorrere dal 1° gennaio 2024 tutte le prestazioni di servizi comprese le attività di insegnamento sportivo svolte dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche verso associati , tesserati, o partecipanti, e quelle svolte a favore di soggetti terzi, in conformità agli scopi istituzionali, passeranno dal regime di esclusione Iva al regime di esenzione Iva .

Il Registro Unico del Terzo Settore : facciamo il punto..

- **Avvio il 23 novembre 2021, del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS)** , che, a regime, sostituirà i registri delle Associazioni di promozione sociale - APS, delle Organizzazioni di volontariato - ODV e l'anagrafe delle ONLUS previsti dalle precedenti normative di settore.
Si rammenta agli enti iscritti al RUNTS di indicare gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- **L'accesso per coloro che sono iscritti al RUNTS alle agevolazioni previste per il Terzo settore e la possibilità di stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche** per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale.

Il Registro Unico del Terzo Settore: facciamo il punto...

- **La previsione del nuovo termine fissato al 31 dicembre 2022 (art.26 D.L. n. 73 del 2022 -c.d. Decreto semplificazioni) per le modifiche statutarie** previste per l'iscrizione al RUNTS. Entro tale data, le ODV e le APS, iscritte nei rispettivi registri, dovranno verificare se il proprio statuto è conforme a quanto stabilito dal Codice del Terzo Settore ed apportare le relative modifiche **Tali modifiche potranno essere effettuate con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni previste dal Codice.**

Il Registro Unico del Terzo Settore: facciamo il punto...

Le Associazioni che hanno già modificato e presentato lo statuto nel 2021, devono apportare ulteriori modifiche, a seguito di recenti chiarimenti ministeriali:

- **Divieto di cooptazione:** «Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente»

Il Registro Unico del Terzo Settore: facciamo il punto...

- **Esercizio del diritto di voto da parte dei minorenni:** Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

Il Registro Unico del Terzo Settore: facciamo il punto...

- ***La non trasferibilità di quote e contributi.***
- ***La previsione di quorum rafforzati in I° e II° convocazione per le delibere dell'assemblea straordinaria inerenti le modifiche statutarie.***

Il Registro Unico del Terzo Settore: facciamo il punto...

Per la Provincia Autonoma di Trento l'Ufficio Provinciale del Registro unico nazionale del terzo settore sta procedendo con la *trasmigrazione dei dati delle Associazioni* che hanno già presentato domanda di iscrizione (ultimo termine 5 novembre 2022).

Avvenuta la *trasmigrazione* l'Ufficio provinciale inoltrerà all'Associazione una notifica tramite PEC; da quel momento **l'ente ha 90 giorni per depositare l'ultimo bilancio approvato.**

Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia svolto anche attività di raccolta fondi, dovrà depositare oltre al bilancio d'esercizio anche il rendiconto relativo alla raccolta fondi.

Il Registro Unico del Terzo Settore : aspetti operativi

La procedura di iscrizione al RUNTS prevede i seguenti passaggi:

1. l'ente deve innanzitutto accreditarsi sulla piattaforma informatica del RUNTS dotandosi di **PEC, SPID, firma digitale**;

2. per procedere con la richiesta di iscrizione, l'ente, dopo aver effettuato l'accesso al portale, utilizza l'apposita funzione per la compilazione della domanda attraverso maschere predefinite.

L'ente potrà richiedere di essere iscritto in una delle sezioni del RUNTS; i documenti da allegare dovranno essere in formato pdf non modificabile (pdf/A), correlati dalla dichiarazione di conformità all'originale e "indicizzati", cioè per ogni allegato dovrà essere specificato il tipo di documento, la data e una descrizione;

3. il sistema genererà una distinta della pratica, contenente tutti i dati inseriti dall'ente;

Il Registro Unico del Terzo Settore : aspetti operativi

4. una volta verificata la correttezza, la distinta dovrà essere scaricata, sottoscritta digitalmente e nuovamente caricata sulla piattaforma;

5. a questo punto si potrà procedere con l'invio dell'istanza di iscrizione. Il sistema provvederà ad effettuare automaticamente alcuni controlli formali sull'istanza (quali, ad esempio, la corrispondenza tra il soggetto autenticato e il legale rappresentante dell'ente, la congruenza delle informazioni inserite, la correttezza formale dei file informativi allegati, la validità della firma digitale) e, in caso di mancato superamento anche di un solo controllo, non sarà possibile procedere con l'invio;

Il Registro Unico del Terzo Settore : aspetti operativi

6.superati i controlli formali, l'istanza verrà inviata dall'ente e il portale la renderà visibile all'Ufficio RUNTS competente, il quale registrerà le informazioni, dando poi inizio alla fase di istruttoria;

7.in caso di necessità di chiarimenti o integrazioni, l'Ufficio RUNTS competente provvederà a richiederli tramite il portale e l'ente dovrà fornirli sempre telematicamente;

8.conclusa positivamente l'istruttoria, l'Ufficio RUNTS adotterà apposito provvedimento di iscrizione (redatto nel formato pdf/A), che verrà firmato digitalmente dal responsabile e inviato telematicamente all'indirizzo PEC dell'ente.

5 per mille : le nuove linee guida

Le Associazioni che hanno ricevuto il contributo del 5 per mille nel 2021 devono redigere il rendiconto accompagnato da una relazione illustrativa,

il cui contenuto si articola in due sezioni:

- breve presentazione dell'ente;
- rappresentazione delle informazioni necessarie a dar conto delle attività concretamente svolte con le somme indicate nel rendiconto.

5 per mille : le nuove linee guida

Le nuove linee guida precisano che le spese ammissibili, devono avere le seguenti caratteristiche: **effettività, comprovabilità, tracciabilità, contabilizzazione, legittimità** (si vedano D. Lgs. 111/2017 e D.P.C.M. 23.07.2020). Per quanto riguarda gli obblighi pubblicitari, viene precisato che l'adempimento riguarda solo gli enti destinatari di un contributo pari o superiore a € 20.000,00 (le linee guida, pur riconoscendo che la pubblicazione rappresenta una facoltà per gli enti che non superano il suddetto limite raccomandano tale scelta, in quanto contribuisce ad accrescere la trasparenza). Viene inoltre precisato che oggetto di pubblicazione saranno sia il rendiconto che la relazione illustrativa.

Associazioni non iscritte al RUNTS

Le Associazioni non iscritte al RUNTS verranno escluse dal sistema degli ETS e continueranno ad applicare :

- **il libro I del Codice Civile, sotto l'aspetto civilistico** (art.14-42 bis);
- **il Testo Unico, sotto il profilo tributario** (art.143-149 D.P.R.917/86).

Associazioni non iscritte al RUNTS

Le Associazioni non incluse nel sistema degli ETS se svolgono attività commerciale dovranno adottare :

- **il regime fiscale previsto dall'art. 145 del TUIR e gli adempimenti contemplati per le imprese minori;**
- **le quote associative supplementari verranno considerate di natura commerciale;**
- **non avranno accesso ai finanziamenti previsti per gli ETS;**
- **dovranno inviare il Mod.EAS.**

Regime forfettario applicabile agli Enti non Commerciali

Coefficienti di redditività

Prestazioni di servizi:

- ✓ 15% per ricavi fino a 15.493,71 euro;
- ✓ 25% per ricavi compresi tra 15.493,71 e 309.874,14 euro

Altre attività

- ✓ 10% per ricavi fino a 25.822,84 euro
- ✓ 15% per ricavi compresi tra 25.822,84 e 516.456,90 euro.

Regime applicabile nei limiti di 400.000,00 euro per prestazioni di servizi e 700.000,00 euro per altre attività.

Ai fini Iva devono essere rispettate le regole previste per il regime di contabilità semplificata per le “imprese minori” (art. 18 D.P.R. 600/1973).

Pertanto si applicano i criteri generali previsti dalla normativa IVA in relazione alle specifiche attività esercitate (**fatturazione, registrazione, versamenti periodici, dichiarazione annuale, liquidazione periodica Iva..**).

Associazioni e decorrenza nuovo regime fiscale

Il regime fiscale previsto dalla Legge 398/91 è in scadenza al 31 dicembre 2022; tuttavia si dovrà attendere l'autorizzazione della Commissione Europea. Infatti l'applicazione delle nuove disposizioni fiscali del Titolo X del Codice del Terzo settore è prevista dal periodo d'imposta successivo a quello in cui verrà rilasciata l'autorizzazione della Commissione Europea.

Associazioni : gestione libri contabili e libro sociali

Gli ETS non commerciali, che non raggiungono i 220.000 euro di entrate (commerciali e non commerciali), possono redigere un semplice rendiconto di cassa. È importante annotare le operazioni contabili, tenendo conto delle voci di entrata e di uscita previste dal nuovo bilancio riclassificato.

Associazioni : gestione libri contabili e libro sociali

RENDICONTO PER CASSA					
USCITE	0	0	ENTRATE	0	0
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	- €	- €	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	- €	- €
2) Servizi	- €	- €	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
4) Personale	- €	- €	4) Erogazioni liberali	- €	- €
5) Uscite diverse di gestione	- €	- €	5) Entrate del 5 per mille	- €	- €
			6) Contributi da soggetti privati	- €	- €
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	- €	- €
			8) Contributi da enti pubblici	- €	- €
			9) Entrate da contratti con Enti pubblici	- €	- €
			10) Altre entrate	- €	- €
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	- €	- €
B) Uscite da attività diverse			B) Entrate da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	- €	- €	1) Entrate per prestazioni e cessione ad associati e fondatori	- €	- €
2) Servizi	- €	- €	2) Contributi da soggetti privati	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	- €	- €
4) Personale	- €	- €	4) Contributi da enti pubblici	- €	- €
5) Uscite diverse di gestione	- €	- €	5) Entrate da contratti con Enti pubblici	- €	- €
			6) Altre entrate	- €	- €
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €
			Avanzo/disavanzo attività diverse	- €	- €
C) Uscite per raccolta fondi			C) Entrate per raccolta fondi		
1) Uscite per raccolte fondi abituali	- €	- €	1) Entrate da raccolte fondi abituali	- €	- €
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	- €	- €	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	- €	- €
3) Altre uscite	- €	- €	3) Altre entrate	- €	- €
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €
			Avanzo/disavanzo di raccolta fondi	- €	- €
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	- €	- €	1) Da rapporti bancari	- €	- €
2) Su investimenti finanziari	- €	- €	2) Da altri investimenti finanziari	- €	- €
3) Su patrimonio edilizio	- €	- €	3) Da patrimonio edilizio	- €	- €
4) Su altri beni patrimoniali	- €	- €	4) Da altri beni patrimoniali	- €	- €
5) Altre uscite	- €	- €	5) Altre entrate	- €	- €
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €

Associazioni : gestione libri contabili e libro sociali

E) Uscite di supporto generale			E) Entrate di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	- €	- €	1) Entrate da distacco del personale	- €	- €
2) Servizi	- €	- €	2) Altre entrate di supporto generale	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €			
4) Personale	- €	- €			
5) Altre uscite	- €	- €			
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €
Totale uscite della gestione	- €	- €	Totale entrate della gestione	- €	- €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	- €	- €
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari	- €	- €

Associazioni : gestione libri contabili e libro sociali

Uscite da investimenti in immobilizzazioni e da deflussi di capitale di terzi	0	0	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	0	0
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	- €	- €	1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	- €	- €
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	- €	- €	2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	- €	- €
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	- €	- €	3) Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali	- €	- €
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	- €	- €	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	- €	- €
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-	-
				Es. t	Es. t-1
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- €	-
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- €	-
			Avanzo/disavanzo complessivo	- €	- €
				Es. t	Es. t-1
Cassa e banca				- €	- €
Cassa					
Depositi bancari e postali					

Associazioni : gestione libri contabili e libro sociali

Gli ETS oltre alle scritture contabili devono tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati o aderenti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

Ai suddetti libri contabili si aggiunge il registro dei volontari.

Associazioni : libri contabili e libro soci

Il Decreto Ministeriale d.d. 6 ottobre 2021 (emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) **ha precisato che le polizze assicurative stipulate dagli Enti del Terzo Settore ricomprendono anche i volontari occasionali, a condizione che gli stessi risultino iscritti nel suddetto registro.** L'Associazione potrà prevedere un'apposita sezione dedicata a tale categoria.

Associazioni : libri contabili e libro soci

Il registro dei volontari prima della messa in uso dovrà essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, **da un segretario comunale** oppure da un altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. Il soggetto, che ha provveduto alla bollatura, dovrà attestare nell'ultima pagina del libro, il numero dei fogli che lo compongono.

I dati da riportare sono i seguenti:

- a) il codice fiscale o, in alternativa, le generalità, il luogo e la data di nascita;
- b) la residenza o, in alternativa, il domicilio ove non coincidente;
- c) la data di inizio e quella di cessazione dell'attività di volontariato presso l'organizzazione, che corrisponde alla data di iscrizione e cancellazione nel registro.

Alcuni quesiti

- ***Sono ancora possibili le "raccolta fondi" in relazione a due eventi per l'associazione che resta fuori dal Registro?***

Per l'ente non commerciale non iscritto al RUNTS, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 143 del TUIR si prevede, la possibilità di raccogliere pubblicamente fondi allo scopo di reperire ulteriori risorse finanziarie per meglio sostenere l'attività istituzionale svolta.

- **Quali sono i requisiti per decommercializzare la raccolta fondi?**

La raccolta fondi :

- **deve essere pubblica, con ciò intendendosi che si deve rivolgere a una massa indistinta di soggetti;**
- **deve essere occasionale;**
- **può avvenire anche mediante l'offerta ai sovventori di beni, purché di modico valore, o servizi;**
- **deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.**

Quesiti

Quali sono gli adempimenti fiscali e le scadenze per chi è già APS?

- Deve verificare l'avvenuta iscrizione al RUNTS ed in questo caso procedere con il deposito del bilancio e l'eventuale aggiornamento dei dati anagrafici degli amministratori e dell'Associazione tramite la piattaforma;
- adempimenti fiscali previsti annualmente(Mod.Redditi /CU / Mod.770).

Quesiti

Quando le attività di un ETS si considerano di natura non commerciale?

L'articolo 79, commi 2 e 2-bis, del Codice Terzo Settore (con le modifiche apportate dal Decreto semplificazioni) recante le disposizioni in materia di imposte sui redditi **definisce il concetto di costo effettivo rispetto cui parametrare la natura non commerciale degli enti del terzo settore.**

Quesiti

Il DL Semplificazioni, in sede di conversione in legge, modificando l'articolo 79 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) **ha ridefinito i parametri di commercialità** delle attività e degli Enti del Terzo Settore.



Le attività di interesse generale si considerino non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 6% i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi.

Quesiti

I costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari”.

Quesiti

Quale regime fiscale può adottare un ETS?

ETS

Gli ETS (non ODV o APS) possono applicare un regime forfettario sia ai ricavi delle attività di interesse generale svolte con modalità commerciali che ai ricavi delle attività diverse purchè si mantenga la qualifica di Ente non commerciale

I coefficienti di redditività previsti sono diversificati a seconda che l'attività riguardi prestazione di servizi o altre attività (ad esempio cessioni di beni) come di seguito dettagliato:

RICAVI (in euro)	PRESTAZIONI DI SERVIZI	ALTRE ATTIVITÀ
Fino a 130.000	7%	5%
Da 130.001 a 300.000	10%	7%
Oltre 300.000	17%	14%